

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1268)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1981

Provvidenze per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1913 attualmente all'esame della Camera dei deputati, innovando il meccanismo che caratterizzava la corrispondente norma della proposta governativa, prevede la corresponsione di una speciale indennità di servizio (lire 4.400.000 annue) in favore dei soli magistrati ordinari.

La norma, nel fare riferimento ad oneri incontrati nello svolgimento dell'attività dei magistrati, non aiuta a comprendere le ragioni per cui dal beneficio siano state escluse le altre magistrature (Magistratura mi-

litare, Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali, Corte dei conti e Avvocatura dello Stato). Sta di fatto, però, che tale esclusione, oltre a vulnerare le norme costituzionali sulla unicità della funzione giurisdizionale e sulla uguaglianza di tutti i magistrati, urta contro il principio, affermato nella cosiddetta legge Piccioni del 1951 e confermato dal legislatore da oltre 30 anni, che si fonda sulla equiparazione retributiva di tutte le magistrature e della Avvocatura dello Stato a parità di qualifica e di anzianità.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il giusto riconoscimento al personale di magistratura di una provvidenza economica per la gravosa situazione di lavoro e di ambiente, in cui questo purtroppo si trova ad operare, non legittima però una linea che sia diretta a mutare l'equilibrio tra la magistratura ordinaria e l'altro personale di cui alla citata legge Piccioni; ciò non corrisponderebbe infatti ad esigenze obiettive e conseguirebbe il solo risultato di alterare i rapporti esistenti attualmente tra le varie magistrature, ponendo in essere una situazione di disuguaglianza con conseguenze abnormi: basta pensare che un magistrato ordinario alla qualifica iniziale (magistrato di Tribunale) verrebbe a percepire, dopo 3 anni dalla nomina, una retribuzione uguale, se non maggiore, a quella del consigliere di Stato e del sostituto procuratore generale militare (che è quasi all'apice della sua carriera) e superiore di circa il 25 per cento a quella di un vice procuratore militare o di un referendario del Consiglio di Stato o dei Tribunali regionali amministrativi, per rendersi conto della inaccettabilità del meccanismo previsto dall'ar-

ticolo 3 del disegno di legge sui magistrati ordinari.

Al fine di evitare le suindicate sperequazioni, l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, pertanto, la concessione di un'indennità non pensionabile, con la medesima decorrenza ed alle medesime condizioni, a favore del restante personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

Viene, però, previsto un meccanismo compensativo per i magistrati della Corte dei conti tendente ad eliminare gli inconvenienti derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e dall'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080.

A finalità perequative mira anche l'articolo 2 del provvedimento, che estende al rimanente personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, l'indennità spettante ai magistrati ordinari in occasione di trasferimenti di ufficio.

L'articolo 3 dell'iniziativa, infine, è inteso a provvedere alla copertura della spesa derivante dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita, a favore dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, in relazione ad oneri incontrati nello svolgimento della loro attività, con decorrenza dal 1° luglio 1980, una speciale indennità di servizio non pensionabile pari a lire 4.400.000 annue da corrispondersi in rate mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli artico-

li 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

Ai magistrati della Corte dei conti l'indennità di cui al comma precedente è corrisposta in misura pari alla differenza tra la somma di lire 4.400.000 e quanto da ciascuno di essi eventualmente percepito in applicazione dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo è corrisposta, alle medesime condizioni, l'indennità spettante ai magistrati ordinari in occasione di trasferimento di ufficio.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 2.400.000.000 e per l'anno 1981 in lire 4.800.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, alla voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.